

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dalla relatrice</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

C. 1189 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 novembre 2018.

Rosalba DE GIORGI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Piero DE LUCA (PD) evidenzia, innanzitutto, una questione di metodo e sottolinea che, al momento attuale, non è stato ancora licenziato un testo definitivo dalle Commissioni competenti in sede referente. Rileva che, in base a quanto si apprende,

il testo dovrebbe subire importanti modifiche in sede referente e sottolinea che quindi la Commissione non dovrebbe votare un parere oggi in quanto si esprimerebbe su un testo non definitivo, sul quale potrebbero essere apportate modifiche di vasta portata e di grande rilevanza anche rispetto ai profili di competenza della Commissione stessa. Osserva, infatti, che modificazioni al testo di una certa portata sono senza dubbio influenti ai fini dell'approvazione del parere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul testo base in forza dell'assegnazione in sede consultiva stabilita dalla Presidenza della Camera. Ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, resta ferma la possibilità di riconvocare la Commissione, ove i gruppi lo ritenessero necessario, sul testo modificato dagli emendamenti che saranno eventualmente approvati dalle Commissioni in sede referente, qualora le modifiche riguardino parti di competenza della Commissione.

Piero DE LUCA (PD) preannuncia la richiesta in tal senso del suo gruppo. Osserva che non è chiaro in quale modo si individuino le parti di competenza della Commissione, ai fini di un nuovo possibile esame.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) si associa alle considerazioni e alle richieste del collega De Luca.

Guido Germano PETTARIN (FI) richiamando le considerazioni già svolte nella giornata di ieri, ritiene che in casi come questo, qualora siano apportate dalla Commissione referente modifiche al testo assegnato per l'esame in sede consultiva, la Commissione deve valutare essa stessa cosa rientri nel suo ambito di competenza.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ribadisce che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul testo base. Per quanto riguarda l'individuazione degli argomenti di competenza della Commissione contenuti nel testo all'esame, osserva che essi sono stati evidenziati nella relazione svolta dalla relatrice. Rimarca, quindi, che la Commissione è ora chiamata a esprimere un parere, in sede consultiva, sul testo base e che, qualora siano apportate modificazioni ad esso da parte delle Commissioni in sede referente e i gruppi lo ritengano utile, la Commissione potrà tornare ad esprimere sul testo modificato, nei tempi che saranno possibili rispetto anche alla calendarizzazione del disegno di legge in Assemblea, attualmente prevista a partire da giovedì.

Piero DE LUCA (PD) obietta che il parere eventualmente reso oggi sarebbe un parere su un testo non definitivo.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che il parere eventualmente reso sarebbe comprensibile solo a condizione che il testo non venga modificato.

Augusta MONTARULI (FdI) ricorda che, nella seduta del ieri, la Commissione ha concluso l'esame in sede referente della

legge di delegazione europea 2018, che contiene una specifica delega su un argomento sul quale il testo oggi all'esame reca apposite proposte normative: l'istituzione della procura europea competente per i reati oggetto del medesimo provvedimento in titolo. Ritiene che ciò sia sufficiente per affermare che vi sia competenza della Commissione. Sottolinea che al momento non vi sono le necessarie informazioni per esprimere un parere sufficientemente motivato e con l'opportuno discernimento. Ritiene, in conclusione, che sia necessario avere più tempo a disposizione per superare le presenti incertezze.

Sergio BATTELLI, *presidente*, fa presente che, al momento, non è possibile prevedere con certezza quando le Commissioni di merito concluderanno l'esame degli emendamenti e saranno in grado di trasmettere alle Commissioni competenti in sede consultiva il testo modificato per i pareri e quindi quanto tempo sarà a disposizione la Commissione per esprimersi sul testo modificato. Ribadisce pertanto l'utilità che la Commissione si esprima intanto sul testo base, anche in funzione di contribuire, con le proprie valutazioni, ai lavori delle citate Commissioni competenti sul merito. Evidenzia che la presidenza riconoscerà, come è sempre avvenuto, piena libertà ai gruppi di richiedere un eventuale nuovo esame sul testo, se e in quanto modificato, con le modalità già citate e per le parti di competenza della XIV Commissione.

Piero DE LUCA (PD) ritiene che la Commissione debba essere messa in condizione di svolgere al meglio il suo lavoro e che quindi debba disporre del tempo necessario per esprimersi con discernimento. In tal senso, ritiene necessario aggiornare i lavori della Commissione fino a quando non sarà disponibile il testo definitivo. Sottolinea, infatti, che è probabile che il testo venga modificato nella sostanza e in materie che certamente coinvolgono la compatibilità delle norme con il quadro giuridico dell'Unione europea: si riferisce, ad esempio, a quelle in materia

di prescrizione dei reati e durata dei processi. Stigmatizza che la maggioranza non abbia voluto chiarire già nei giorni precedenti tali incertezze. Osservando, in tal senso, che un vertice tra le forze politiche di Governo sull'argomento che doveva tenersi ieri sera è stato rinviato, secondo le notizie circolate, a causa di un concomitante evento sportivo, esprime il proprio pessimismo sulla possibilità che qualche soluzione possa essere individuata già oggi ricordando che questa sera sono previsti in calendario altri importanti eventi calcistici.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) esprime forti dubbi circa la proporzionalità di certe sanzioni previste nel testo all'esame. Segnala, infatti, che sono stabilite sanzioni fino a 20.000 euro per reati connessi alla presentazione dei candidati alle elezioni che rappresentano meri vizi di forma e si chiede come tale sanzione possa essere intesa come informata al criterio di proporzionalità. Ritiene che tutto ciò coinvolga le competenze della Commissione come pure ciò che riguarda le disposizioni in materia di comunicazione dei dati personali connessi alla partecipazione politica.

Filippo SCERRA (M5S) concorda con quanto esposto in precedenza dal presi-

dente circa la possibilità eventuale di riconvocare la Commissione qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi abbia rilevato modifiche riguardino parti di competenza della XIV Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta per permettere lo svolgimento di una seduta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi che è, immediatamente, convocata.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 15.05.

Sergio BATTELLI, *presidente*, comunica che, all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta che sarà convocata domani alle ore 9.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.05.

ALLEGATO

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189 Governo).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1189 Governo, recante « Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici »;

considerato che il disegno di legge consta essenzialmente di due parti, una relativa al rafforzamento degli strumenti di lotta alla corruzione e, in generale, ai reati contro la pubblica amministrazione; e l'altra attinente all'innalzamento del livello di trasparenza dell'attività e del finanziamento dei partiti e delle fondazioni politiche, scopi che nel complesso la Commissione condivide e di cui ravvisa la coerenza con gli obiettivi della creazione di uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza, ai sensi dell'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

valutata l'opportunità di adottare norme volte a promuovere il necessario grado di trasparenza della vita interna dei partiti e, in particolare, delle loro fonti di finanziamento di cui agli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame;

considerata la necessità che tale disciplina coniughi tale esigenza con il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, come definito nel diritto europeo con fonti di rango primario quali il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 su polizia e giustizia penale;

rilevato, in particolare, come i dati relativi ai contributi erogati in favore di partiti o movimenti politici, sono considerati dati sensibili e, come tali, meritevoli della tutela rafforzata accordata al richiamato regolamento (UE) 2016/679, al fine di evitare discriminazioni basate sull'orientamento politico;

rilevata altresì l'esigenza che le previsioni che stabiliscono il consenso implicito dell'interessato riguardo alla pubblicazione e alla tracciabilità dei dati relativi all'identità dell'erogante il contributo, o la prestazione in favore di partiti o movimenti politici di cui agli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame, siano valutate anche alla luce del quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali, da ultimo ridefinito dal citato regolamento (UE) 2016/679, e degli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali;

considerato come a tale fine assume particolare rilievo la soglia idonea a distinguere la modica donazione del militante dal finanziamento sistematico, o comunque rilevante, dei partiti, che merita invece pubblicità;

tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) 679/2016, il generale divieto di trattare dati che rivelino, tra l'altro, le opinioni politiche se « il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, ri-

spettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato »;

considerato che, ai fini della legittimità del trattamento derogatorio, la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito – ovvero la trasparenza dei finanziamenti dei partiti, in vista del controllo democratico da garantirsi – deve ritenersi indubbia;

rilevato che, sotto il profilo della proporzionalità rispetto al fine perseguito, occorrerebbe valutare l'opportunità di modulare diversamente le modalità di assolvimento di tale obbligo di pubblicazione e di tenuta dei dati relativi ai contributi, tali da garantire i requisiti fondamentali di sicurezza e protezione, nonché l'entità della soglia oltre la quale i dati devono essere resi pubblici, anche in coerenza con i parametri desumibili da altre norme europee come il regolamento (UE) 2014/1141, come modificato dal regolamento

(UE) 2018/673, che, in ordine alla trasparenza del finanziamento dei partiti europei, delinea una gradazione degli obblighi di pubblicità proporzionale all'entità del contributo;

considerato che la previsione di cui all'articolo 7, comma 5, relativa alla pubblicazione del certificato penale dei candidati alle competizioni elettorali, ad eccezione di quelle per comuni con meno di 15.000 abitanti, integra un trattamento di dati « relativi a condanne penali e reati » che, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento (UE) n. 679/2016, godono di una tutela rafforzata in ragione della natura particolarmente stigmatizzante dell'informazione che rivelano;

tenuto conto dell'esigenza di garantire la proporzionalità della norma rispetto all'interesse perseguito come richiesto dalle richiamate disposizioni europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.